

D.M. 27 novembre 2009, n. 18354 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354) ⁽³⁾, ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2010, n. 31, S.O.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(3) Vedi, anche, il *Comunicato 8 febbraio 2010*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il *Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18*, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il *Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007* e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il *Reg. (CEE) n. 2092/91*;

VISTO il *Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008* e successive modifiche, recante modalità di applicazione del *Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio* relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il *Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008*, recante modalità di applicazione del *Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio* per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il *Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003* sugli additivi destinati all'alimentazione animale;

VISTA la direttiva n. 91/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la *legge 16 giugno 1927, n. 1766* e successive modifiche riguardante il riordinamento degli usi civici;

VISTA la *legge del 7 agosto 1990 n. 241* relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il *Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194* recante attuazione della *direttiva 91/414/CEE* in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il *Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220* di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il *Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146* in materia di attuazione della direttiva n. 98/58CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

VISTO il *Decreto legislativo del 29 aprile 2006 n. 217* sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, ed in particolare l'Allegato 13 per quanto concerne i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

VISTO il *Decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000* sulle modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il *Decreto ministeriale del 29 marzo 2001* di modifica del *Decreto ministeriale del 4 agosto 2000* inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche;

VISTO il *Decreto ministeriale del 7 luglio 2005* relativo all'esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'*articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 392/2004*, e all'approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari»;

VISTO il *Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006*, modificato dal *Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007*, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del *Decreto legislativo n. 220/1995*, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

VISTO il «Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005» approvato con il *Decreto ministeriale del 21 dicembre 2005*;

VISTA la nota prot. 7344-P del 17 marzo 2009 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali contenente indicazioni sull'impiego

di corroboranti, biostimolanti, potenziatori della resistenza delle piante in agricoltura biologica;

CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie di cui al *Reg. (CE) n. 834/2007* e relativi regolamenti applicativi;

CONSIDERATA la necessità di abrogare provvedimenti ministeriali adottati sulla base della normativa comunitaria relativa al settore dell'agricoltura biologica non più in vigore;

RITENUTO, altresì, necessario mantenere in linea generale la modulistica, adottata in conformità del *Reg. (CEE) n. 2092/91*, per l'attuazione dei nuovi regolamenti comunitari citati;

CONSIDERATA la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di deroghe da parte delle Regioni e Province autonome l'istituto del silenzio-assenso, di cui all' *art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241*;

CONSIDERATA la necessità di affidare all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) la gestione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici ed il mantenimento della banca dati informatizzata delle varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale;

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 1 aprile 2009;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 ottobre 2009.

DECRETA

Articolo 1 *Premesse e obiettivi*

Il presente Decreto contiene disposizioni per l'attuazione del *Reg. (CE) n. 834/2007*, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.

Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:

- 1) Campo di applicazione;
- 2) Produzione vegetale;
- 3) Produzione animale;

- 4) Prodotti trasformati;
- 5) Norme di conversione;
- 6) Norme di produzione eccezionale;
- 7) Banca dati sementi;
- 8) Etichettatura;
- 9) Controllo;
- 10) Trasmissione di informazioni alla Commissione europea;
- 11) Importazioni.

Ai fini del presente Decreto per MiPAAF si intende il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore, Ufficio Agricoltura Biologica, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

In conformità all' *art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 834/2007* con Decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

Articolo 3 *Produzione vegetale*

1) Norme di produzione vegetale - *Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007*
Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all' *art. 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07* la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento. In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato:

- i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;

- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;

- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.

- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

2) Documenti giustificativi - *art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008*
Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

3) Concimi e ammendanti - *art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008*

3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.

3.2) Si intende per "allevamento industriale" di cui alla "descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso" dell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:

- prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;

- letame essiccato e pollina;
- effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
- effluenti liquidi di allevamento.

un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;

b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

I prodotti di cui ai trattini del precedente paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari - art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del *Reg. (CE) n. 889/2008*
Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del *Reg. (CE) n. 889/2008*. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.

5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - *art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007*
Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal *D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194*, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente Decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.
Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all' *art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194*.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;
I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.

Articolo 4 *Produzione animale*

1) Origine degli animali biologici in apicoltura - art. 8 del Reg. (CE) 889/08
Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

2) Origine degli animali non biologici - *artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008*

2.1) In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli *artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008*, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all'art. 9 paragrafo 1 - 5 e all'art. 42 del Reg. (CE) e n. 889/2008 viene istituita e mantenuta, presso il MiPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico. La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi ed è consultabile presso il sito del SINAB: www.sinab.it. La procedura attraverso la quale il produttore inserisce le informazioni nella suddetta banca dati è descritta nell'allegato 2.

2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'*art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008*, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, è la Regione o Provincia autonoma alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata. L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'*art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241*, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Province autonome.

Per «estensione significativa dell'azienda», di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell'*art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008*, si intende una dimensione delle «unità di produzione», definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento, del capitale animale adulto in produzione, almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie. Non è inclusa nella definizione di «estensione significativa dell'azienda» quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell'*art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008*.

3) Ricoveri per gli avicoli - *art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008*

3.1) Con riferimento all'elenco di cui alla lettera e) del *paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008*, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in

ciascun ricovero, la categoria «pollastrelle» è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).
3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

4) Area di pascolo comune - art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008
Per «aree di pascolo ad uso civico», di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune", di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi »area di pascolo comune», anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

5. Documento giustificativo - artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

- «ricorso alle disposizioni» di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- il rispetto del periodo di riposo del parчетto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del Reg. (CE) n.889/2008;
- «rispetto della disposizione» relativamente al divieto di vendita del prodotto con la enominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- «uso di alimenti non biologici di origine agricola» di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 89/2008;
- «ricorso alle deroghe» di cui all' art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

6. Gestione degli animali - art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008
Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo «Mutilazione e altre pratiche», e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di

controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.

7. Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche - art. 19 del Reg. (CE) 889/08 - Alimentazione delle colonie di api. Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

- disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come «scorte» sia come «fonti di bottinatura», nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.

8. Vuoto sanitario per l'allevamento avicolo - art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

9. Trasporto dei mangimi - art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per «mangimi» di cui alla lettera a) dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.

10. Numero massimo di animali per ettaro - art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008

L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.

11. Conversione in apicoltura - Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.

La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.

Articolo 5 *Prodotti trasformati*

1. Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - *art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007*

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) *art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007* per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola», si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

2. Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a) del *Reg. 889/2008*, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli. La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

Articolo 6 *Periodo di conversione*

1. Data di inizio periodo di conversione - *art. 17 del Reg. (CE) n. 834/07*

La data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all' *art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 834/07*, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Province autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

2. Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione - *art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.*

Ai sensi del *paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008* l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori. Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.

Articolo 7 *Norme di produzione eccezionali*

1. Stabulazione fissa nelle piccole aziende - *art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008*
Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'*art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008* nelle «piccole aziende» intese come quelle che hanno una consistenza media annuale non superiore a 30 Unità Bovino Adulto (UBA).

2. Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione - *art. 41 del Reg. (CE) 889/08*

I «prodotti» di cui al primo comma dell'*art. 41 del Reg. (CE) 889/08* che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi «miele» e «polline».

3. Uso di animali non biologici - *art. 42 del Reg. (CE) 889/08*

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'*art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008*.

L'autorizzazione di cui all'*art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008*, e fino al termine del periodo definito nell'articolo medesimo, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) 889/2008*, viene concessa dalle Regioni e Province autonome in accordo con la procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto. Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

4. Uso di cera d'api non biologica - *art. 44 del Reg. (CE) 889/08*

4.1) Al fine di verificare la disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) *art. 44 del Reg. (CE) 889/08*, viene istituita e mantenuta una banca dati presso il MiPAAF contenente le informazioni su tali disponibilità.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell'*art. 44 del Reg. (CE) 889/08* deve essere supportata da risultati analitici.

5. Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - *art. 45 reg. (CE) n. 889/2008*

5.1) Il campo di applicazione dell'*articolo 45 Reg. (CE) n. 889/2008* riguarda le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo. Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina. Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme.

5.2) Ai sensi del *paragrafo 4 art. 45 del Reg. (CE) n. 889/2008* la competenza

per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata all'ENSE - Ente Nazionale Sementi Elette.

5.3) L'ENSE provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell' *articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008*

5.4) Si rimanda all'allegato 5 per la definizione di:

- norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- attività di verifica;
- modulistica.

Per le specie incluse nell'allegato 5 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.

6. Circostanze calamitose - art. 47 del Reg. (CE) 889/08
Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08 le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso. Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome. Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.

Articolo 8 Etichettatura

1. Indicazioni obbligatorie - art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007
1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell' *art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007*, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;
1.2) Al codice di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) *Reg. (CE) n. 889/2008*, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di

Controllo autorizzato dal MiPAAF»

1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n.....». Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF	operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di «vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica» da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.

Articolo 9 *Sistema di controllo*

1. Tracciabilità - *art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007*
In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell' *art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007*, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

2. Adesione al sistema di controllo - *art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007*

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la «notifica di inizio attività», provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività. L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma, presenta «notifica di variazione» alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la «notifica di inizio attività» alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell' *art. 28 del Reg. CE 834/2007*.

2.3) Ai sensi dell' *art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007* le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui

all' art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall' art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

2.4) Ai sensi dell' articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

3. Documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008
Il documento di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato «Documento giustificativo ai sensi dell' art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007». Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

4. Misure di controllo specifiche per l'apicoltura - art. 78 del Reg. (CE) 889/08
4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell' art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;
4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08. Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.

Articolo 10 *Trasmissione informazioni*

1. Invio delle informazioni - *art. 27 Reg. (CE) 834/07*

1.1) L'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui al *Reg. (CE) 834/07, art. 27* paragrafo 14, deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome in cui è esercitata l'attività da ciascun operatore. Tale elenco deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Denominazione aziendale
- Attività praticata (secondo il seguente schema):
 - A: produttori esclusivi
 - B: preparatori esclusivi
 - C: importatori esclusivi
 - AB: produttori / preparatori
 - BC: preparatori / importatori
 - AC: produttori / importatori
 - ABC: produttori / preparatori / importatori
- per l'attività di produzione vanno inserite anche le seguenti specifiche:
 - b: azienda biologica
 - c: azienda in conversione
 - m: azienda mista
 - z: azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
 - a: azienda che opera in acquacoltura
- codice fiscale aziendale e P. IVA
- Comune, Provincia e Regione della sede dell'operatore

Alla stessa data gli Organismi di controllo devono trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari anche le informazioni di cui all'allegato 8 del presente Decreto, qualora siano intercorse delle variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

1.2) Nelle more della revisione del *D.Lgs 220/95*, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente.

1.3) La relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte dagli Organismi di Controllo nel corso dell'anno precedente, di cui al *Reg. (CE) 834/07, art. 27* paragrafo 14, è trasmessa dagli Organismi di controllo, entro il 31 marzo, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome e contiene almeno le informazioni previste dall'allegato 9 al presente Decreto.

1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e

all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, entro il 31 maggio di ogni anno, gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica.

1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza.

2. Dati statistici - *art. 36 del Reg. (CE) 834/07* e *art. 93 del Reg. (CE) 889/08*
Ai sensi dell' *articolo 36 del Reg. (CE) 834/07* e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);

- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);

- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);

- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).

Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.

Articolo 11 *Importazioni*

1. Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - *art. 9 del d.lgs. n. 220/95*.

Ai sensi del paragrafo 2 *art. 9 del d.lgs. n. 220/95* il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi. L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria «Importatore», al MiPAAF e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto. L'Organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'Organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all' *art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07*. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'Organismo di controllo e alle altre amministrazioni

interessate, il Decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi. In caso di esito negativo l'Organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

2. Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. *Art. 19 reg.(CE) n. 1235/08.* Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08. Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF. La richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale rinnovo, compilata secondo i modelli di cui agli allegati 6 e 7 del presente Decreto, è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'Organismo di controllo.

L'autorizzazione prevede, in particolare, che:

- le partite del prodotto biologico debbano essere accompagnate da apposita certificazione di analisi, emessa da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del Paese terzo, attestante l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del Reg. (CE) 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, qualora il MiPAAF lo ritenga necessario, l'assenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o di sostanze da essi ottenuti e derivati;

- l'importatore comunica al MiPAAF e al proprio Organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita.

Articolo 12 *Disposizioni transitorie e finali*

1. Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'*art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007* utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il *DLgs 220/95* e modificato, da ultimo, con il *Decreto ministeriale del 7/7/2005*.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano

d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa. Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il *Decreto ministeriale del 7/7/2005*.

3. Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla «relazione di ispezione», al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.

4. In ottemperanza al *Decreto ministeriale 5 dicembre 2006*, modificato da ultimo con *Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007*, le sopracitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al CONQUAI - ICQ.

5. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6. Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 1 del presente articolo, relativo al modulo di notifica, e nelle more della ridefinizione delle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i *Decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001, 7 luglio 2005*, sono abrogati. Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato

1

Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali

Denominazione prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzione d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CEE n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. Oli Vegetali Alimentari (Arachide, Cartamo, Cotone, Girasole, Lino, Mais, Olivo, Palma Cocco, Senape, Sesamo, Soia, Vinacciolo)	Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta	
9. Sapone Molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce Viva	Utilizzabile unicamente tal quale	

Iscrizione e funzionamento della banca dati relativa all'origine di tutte le specie animali.

Il produttore che alleva animali con il metodo biologico allo scopo di immetterli nel circuito commerciale, può comunicare tale attività nella sezione appositamente strutturata del sito SINAB del MiPAAF.

Il produttore registra la propria posizione nella sezione del sito dichiarando i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
- b) Indirizzo dell'azienda nella quale il produttore alleva gli animali;
- c) Disponibilità: periodo, numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- d) Organismo di controllo cui l'operatore è assoggettato.

Il produttore dovrà mantenere aggiornata la banca dati almeno trimestralmente. In caso contrario la disponibilità di animali verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati.

L'allevatore che voglia acquistare animali biologici è tenuto a verificarne la disponibilità nella sopraindicata sezione del sito internet e, nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità di animali biologici, l'allevatore potrà procedere all'acquisto di animali convenzionali, documentando la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità, o tramite idonea comunicazione del produttore di animali biologici.

Allegato 3

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'*art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008* intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:

- nel caso della richiesta ai sensi del punto a del paragrafo 2 dell'*art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008* le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;

- nel caso della richiesta ai sensi del punto b del paragrafo 2 dell'*art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008* perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita

ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni o le Provincie autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all' *art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241*, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

Allegato 4

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* (e delle pertinenti disposizioni dell'*art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007*) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.

1.1) Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, di cui si allega il fac-simile A, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUAA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* ed al presente decreto.

1.2) Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008*, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

1.2.1) Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
- 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;

- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) le perdite per mortalità;
- 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
- 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2) Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle «linee guida della casa madre» e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) la quantità;
- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la «campionatura» dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

1) quantità utilizzata;

2) eventuale giacenza.

1.3) Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

1.4) Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;

- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008*, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di cui all'allegato 2 alla data della richiesta, deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;

- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'*articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008*, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008*, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

3) Adempimenti degli Organismi di Controllo

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del *Reg. (CE) n. 889/2008* ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

FACSIMILE A

Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali

SACO X - Agricoltura biologica

C/o Sportello Informativo SINAB

Via XX Settembre, 20

00187 Roma

(nuovo): Spett.le Regioni e Province autonome

e-mail: sportelloinfo@sinab.it

Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il sottoscritt _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____
sita in _____ CUA _____,
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

COMUNICA

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:

☐ me medesimo,

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

☐ soccidario:

Ditta _____ partita IVA _____ sita in _____

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal _____ al _____		
	Dal _____ al _____		

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente DM.

Data e luogo _____

Firma _____

FACSIMILE B

Spett.le Regione, P.A.

E p.c. Organismo di controllo

Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il sottoscritt _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____ sita
in _____ CUAU _____,
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

DICHIARA di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- ☐ la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;
☐ l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 3 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

COMUNICA

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

data dell'accasamento (previsione)	Indirizzo stabilimento sito in:	N.ro di capi	Razza

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

Ditta produttrice di pollastrelle	indirizzo	CUAA

Data e luogo _____

Firma _____

Parte A

Con riferimento all' *articolo 7* punto 5 del presente Decreto, l'allegato regolamenta:

- Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
- Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
- Attività di verifica;
- Modulistica.

1 Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici

1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa

Le sementi e i materiale di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

- essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all' *articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007*;
- soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
- nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del *Reg. (CE) n. 889/2008*, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della *direttiva 2000/29/CE* del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell' *articolo 27 del Reg. (CE) n. 834/2007*;
- nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi «da agricoltura biologica» o, ai sensi dell' *articolo 12 paragrafo 1 comma i del Reg. (CE) n. 834/2007*, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all' *articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007*;
- nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all' *articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007*;

- nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all' *art. 12, paragrafo 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/07*, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2 Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale:

2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

- non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del *Reg. (CE) n. 889/2008*, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della *direttiva 2000/29/CE* del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- Soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2 Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;
- il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
- la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;
- l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;

- l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all' *articolo 7* paragrafo 5 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati ENSE e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web dell'ENSE all'indirizzo: www.ense.it.

Sentito il Comitato Consultivo Nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'*art. 45 Comma 8 del Reg. (CE) n. 889/2008* per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare all'ENSE copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati all'ENSE di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati ENSE.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi

- l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all'ENSE ai fini della certificazione delle sementi

deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.

- la ditta sementiera

deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura

biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.

- La ditta sementiera / il fornitore di sementi

deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

- la ditta sementiera/il fornitore di sementi

deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo

- la ditta vivaistica

deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.

2.4 Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata all'ENSE, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Ugo Bassi 8 20159 Milano), oppure per fax (02/69012049) oppure ancora per e-mail (deroghe.bio@ense.it) almeno 30 giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

L'ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 20 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre 7 giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, l'ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dall'ENSE all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione dell'ENSE di negazione della deroga

Avverso la decisione dell'ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, all'ENSE stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l'ENSE, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall' *articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e delle procedure previste dall'articolo 8 della medesima legge.

3 Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo

L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

- che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;

- che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;

- che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;

- nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa, ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.



DENOMINAZIONE DITTA SEMENTIERA.

Indirizzo .

CAP . .Comune

Tel.

Fax: .

Modulo 1

Provincia .

e-mail...

DISPONIBILITA' DI

☐ SEMENTI BIOLOGICHE

☐ SEMENTI PRODOTTE SU TERRENO IN CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

<u>Specie</u>	<u>Varietà</u>	<u>Estremi di registrazione della varietà (1)</u>	<u>Quantitativo (kg)</u>	<u>Disponibile dal</u>	<u>N° di lotto (2)</u>	<u>Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica</u>

1) Indicare lo Stato Membro in cui la varietà è iscritta; nel caso di varietà in corso di registrazione indicare l'Autorità competente e gli estremi dell'autorizzazione

2) Non richiesto per le specie ortive

Firma _____

DENOMINAZIONE DELLA VIVANTICA
 Indirizzo _____
 CAP _____ Comune _____ Prov. _____
 Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
 N° AUTORIZZAZIONE PRESENTAZIONE RICORRENTE

RESPONSABILITÀ DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DA VIVARO ☐ BIOLOGICO ☐ IN CONVERSIONE

Data di nascita	Specie	Varietà	Quantità (kg o numero specificare)	Al. Responsabile del	Organismo di controllo che ha autorizzato la coltivazione di questo materiale biologico

Firma _____

Modulo 3

Data

Nome Azienda _____
 Indirizzo _____
 CAP _____ Comune _____ Provincia _____
 Tel. _____ Fax: _____ Partita IVA _____
 E-mail: _____

Alla Direzione Generale **ENSE**
 Via Ugo Bassi 8
 20159 MILANO
 Tel: 02/6901201 Fax: 02/69012049
 deroghe.bio@ense.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.M...con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione vegetativo non proveniente da agricoltura biologica precisando che **la data prevista per la semina/impianto è:**

Il materiale richiesto è il seguente:

- ☐ Sementi
- ☐ Astoni, Barbatelle
- ☐ Tuberi
- ☐ Bulbi
- ☐ Piantine ortive destinate a pianta porta-seme
- ☐ Altro (Descrivere)

Specie	Varietà	Quantitativo (kg) o numero (specificare)
Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata:		Timbro e firma dell'Azienda

AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi- dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga.

Spazio riservato all'ENSE

Specie per le quali le sementi o i tuberi di patata da semina ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'*articolo 45 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 889/2008*.